



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 14/10/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2009, n. 1636

SAN CASSIANO (LE) - Piano di Lottizzazione d'Ufficio del Comparto edilizio di zona "C" compreso tra le vie Mazzini, Poggiardo, XX Settembre e vicinale Monti. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di San Cassiano.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Urbanistica ed ERP Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di SAN CASSIANO (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Assetto del Territorio, Urbanistica ed E.R.P. ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di San Cassiano (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 relativamente ad un progetto di attuazione di un Piano di Lottizzazione d'ufficio ubicato in adiacenza al centro urbano.

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di SAN CASSIANO (LE)

INTERVENTO: Piano di Lottizzazione d'Ufficio del Comparto edilizio di zona "C" compreso tra le vie Mazzini, Poggiardo, XX Settembre e vicinale Monti

Con nota comunale prot. n. 1518 del 08.04.2009 acquisita al prot. regionale n. 702 del 08.04.2009 del Servizio Urbanistica Regionale, il Comune di SAN CASSIANO (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione per l'attuazione del comparto classificato "zona Cd - edilizia residenziale di espansione" dal vigente P.R.G., progetto che, nello specifico, riguarda la realizzazione di edilizia residenziale privata, nel rispetto degli indici e parametri del P.R.G. vigente, in un'area ubicata nelle immediate adiacenze del centro abitato e ricadente in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C".

Entrando nello specifico si precisa che con la predetta nota, il Comune di San Cassiano ha trasmesso il

parere paesaggistico erroneamente rilasciato a firma del responsabile del procedimento comunale relativo al PdL in oggetto, facendo riferimento, incorrendo in evidente errore, alle disposizioni dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Il Piano di Lottizzazione è stato adottato con deliberazione C.C. n. 10 del 31.05.08 e definitivamente approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 14.11.08.

Unitamente al suddetto parere, la documentazione scritto-grafica trasmessa (in duplice copia), con la nota comunale sopra richiamata, risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Tav. n. 1 Stralcio catastale e stralcio P.R.G.
- Tav. n. 2 Rilievo dello stato dei luoghi
- Tav. n. 3 Sistemazioni dei lotti e sagome di max ingombro
- Tav. n. 4 Viabilità, aree a standards e parcheggi
- Tav, n. 4bis Verifica standards
- Tav. n. 5 Opere di urbanizzazione: rete idrica
- Tav. n. 6 Opere di urbanizzazione: fognatura nera
- Tav. n. 7 Opere di urbanizzazione: fognatura pluviale
- Tav. n. 8 Opere di urbanizzazione: pubblica illuminazione e rete telefonica
- Tav. n. 9 Opere di urbanizzazione: rete di distribuzione del gas
- All. n. 1 Relazione Tecnica Illustrativa
- All. n. 2 Norme tecniche di attuazione
- All. n. 3 Relazione finanziaria
- All. n. 4 Schema di convenzione
- All. n. 5 Consultazioni catastali
- Relazione di verifica sulla compatibilità del progetto con le previsioni del P.U.T.T./P. con allegate le tavole P.U.T.T./P. e documentazione fotografica.

A seguito dell'esame degli atti e della documentazione scritto-grafica prodotta, la P.O. di Lecce del Servizio Urbanistica della Regione, con nota protocollo regionale n. 733 del 17.04.09 (inviata solo via fax), rilevava che ricadendo il PdL in questione in un A.T.E classificato "C", lo stesso necessitava del parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. di esclusiva competenza della Giunta Regionale, che va richiesto a seguito dell'adozione del medesimo PdL.

Nella nota regionale si ricordava che per quanto attiene il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01, la stessa deve essere rilasciata solo per gli interventi esecutivi da attuare in esecuzione del PdL una volta approvato. Conseguentemente si richiedeva la formalizzazione della richiesta di rilascio del parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 assente negli atti trasmessi, nonché copia della deliberazione C.C. n. 10 del 31.05.08, l'attestazione degli estremi di pubblicazione all'albo pretorio della predetta deliberazione e copia delle eventuali osservazioni e/o opposizioni alla stessa. Infine, ad integrazione della documentazione trasmessa, la nota regionale rilevava la necessità di trasmissione di un rilievo satellitare dell'area d'intervento e una relazione integrativa da cui evincere la presenza o meno sulla stessa area di beni diffusi nel paesaggio agrario come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Il Comune di San Cassiano, con nota prot. n. 2120 del 17.05.09 acquisita al prot. regionale n. 1011 del 25.05.09 trasmetteva, erroneamente, la delibera C.C. n. 10 del 02.05.09 "Modifica art. 6.1 e 7.7 delle N. T.A. per il lotto minimo delle zone agricole E1 e E2. Deliberazione C.C. n. 4/2008 integrazioni" con relativa attestazione del Segretario Comunale di pubblicazione della deliberazione all'albo pretorio comunale. I due atti, come evidente, attengono ad altra tipologia di d'intervento non relativa al PdL in oggetto.

Inoltre, con la medesima nota, l'Amministrazione Comunale di San Cassiano, inviava la seguente documentazione integrativa:

- rilievo fotosatellitare dell'area d'intervento

- relazione integrativa sull'assenza nell'area d'intervento di beni diffusi

Il Comune, ad ulteriore integrazione di quanto richiesto dal Servizio Urbanistica regionale ha, infine, trasmesso (in duplice copia) con nota prot. n. 3361 del 26.08.09 acquisita al protocollo regionale n. 9104 del 27.08.09 copia della deliberazione C.C. n. 10 del 31.05.08 di adozione del PdL in oggetto nonché l'attestazione a firma del Segretario Comunale relativa alla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio del Comune e all'assenza di osservazioni e/o opposizioni in merito alla medesima deliberazione. La deliberazione C.C. n. 10/2008 di adozione del PdL in oggetto, unitamente agli elaborati progettuali, è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a far data dal 16.06.08, durante i quali chiunque ne ha potuto prendere visione.

Con la richiamata nota, comunale, l'Amministrazione ha formalizzato la richiesta per il rilascio del parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. sulla base di quanto richiesto dalla sopra richiamata nota regionale.

Entrando nello specifico, si rappresenta che il programma costruttivo in parola, da realizzare in adiacenza al centro abitato di San Cassiano, ricade in un'area tipizzata dal P.R.G. vigente "zona Cd - edilizia residenziale di espansione" e individuata al catasto al Fg. n. 11 p.lle nn. 261, 19, 20, 21, 22, 76, 13, 170, 227, 224, 430, 429, 6, 473, 383, 121, 443, 611, 510, 447, 97, 98, 466, 453, 190, 273, 428, 427, 264, 274, 275, 426, 425, 265, 225, 226, 494, 11, 244, 195, 27, 243, 196, 236, 235, 229, 256, 255, 257, 263, 262, 388, 280.

La soluzione progettuale prevede la realizzazione delle seguenti tipologie edilizie:

- case a schiera ad uno o due piani fuori terra;
- case accoppiate ad uno o due piani fuori terra;
- case isolate ad uno o due piani fuori terra.

Il progetto proposto si articola secondo i seguenti principali parametri urbanistico-edilizi derivanti dal P.R.G. vigente:

- Superficie compatto mq 43.650
- IFT mc/mq 1,00
- IFF mc/mq 1,425
- volumetria massima insediabile mc 43.650
- abitanti insediabili 175
- superficie fondiaria mq 30.539
- sedi viarie e marciapiedi mq 10.716
- attrezzature di zona mq 2385
- mq 490 per parcheggi pubblici
- mq 1895 per verde attrezzato e altri standard
- altezza massima m 8
- numero piani ft 2
- distanza tra edifici \geq m 10
- arretramento stradale m 5
- rete approvvigionamento idrico m 535
- rete smaltimento acque nere m 454
- rete smaltimento acque bianche m 176
- rete elettrica e pubblica illuminazione m 88
- rete metano m 579
- rete telefonica m 381

Il comparto interessato dall'intervento è diviso in 52 lotti di superficie compresa tra 363 mq e 925 mq. Nel PdL in oggetto sono compresi due lotti individuati con i numeri 20 e 21, aventi parti edificate e

annessi scoperti di pertinenza, per i quali sono previsti solo lavori di ristrutturazione e risanamento edilizio.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia' quanto segue.

Le aree interessate dal PdL risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";

- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (ad. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti" prescrivendo altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;

- sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento

interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, Decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico).

In dettaglio, l'area di intervento risulta posizionata in un ambito perturbato posto a nord - est dell'abitato di San Cassiano in prossimità di aree già urbanizzate e antropizzate. Il comparto stesso risulta caratterizzato da aree incolte o destinate a seminativo con andamento pianeggiante (fatta salva la presenza di alcuni fabbricati) e non, presenta nè al suo interno, nè a ridosso dell'area oggetto d'intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P. e, in particolare, non risulta interessato direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio come identificati e definiti dall'art. 3.01 e seguenti del titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per i quali, in riferimento sia all'area di pertinenza sia alla relativa area annessa, risultino operanti le relative prescrizioni di base imposte dal P.U.T.T./P..

In base a quanto sopra non si rileva, quindi, per il caso in oggetto, alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P. e, pertanto, l'intervento proposto non configura una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03, punto 3, delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

La documentazione presentata evidenzia, in sintesi, che l'area interessata dalle opere in progetto, appare priva di peculiarità paesaggistiche tutelate e salvaguardate dal P.U.T.T./P. sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanicovegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", e pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, rispettosa del disegno del PRG vigente, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi situati in adiacenza ad un tessuto urbano e privi di un rilevante grado di naturalità.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Conseguentemente, la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi, quindi, compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere da realizzare si reputa

necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- a) la copertura degli edifici, ivi compresa la copertura dei vani termici e dei corpi scala deve essere realizzata “a terrazzo piano orizzontale” nel rispetto delle tradizioni costruttive locali;
- b) siano piantumate intorno ai fabbricati da realizzare essenze vegetali locali al fine di ridurre l’impatto paesaggistico soprattutto visivo delle opere e di salvaguardare e incrementare il patrimonio botanico - vegetazione autoctono;
- c) per le finiture esterne degli edifici si utilizzino materiali e tecniche simili o compatibili con quelle tradizionali dei luoghi;
- d) nelle aree destinate a verde pubblico si utilizzino specie vegetali autoctone.

Il presente provvedimento attiene all’aspetto meramente paesaggistico relativamente all’intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato “C” ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile ,procedere alla approvazione del presente Piano di Lottizzazione ai sensi dell’art. 21, comma 5, della L.R. n. 56/1980 e, pertanto, il Comune di San Cassiano dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l’obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull’area interessata dall’intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l’acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di San Cassiano del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con prescrizioni e nei termini innanzi esplicitati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di San Cassiano (LE), relativamente all'intervento in oggetto, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
